

1536/013 ✓

Il giudice, sciogliendo la riserva, rileva la sussistenza del "furus boni iuris" della estraneità di **A** alla costituzione della s.r.l. **B** costituita il 30.3.2011 a ministero Not. Noto di Chioggia (doc. 17 allegato al ricorso), essendo verosimile che la costituzione della stessa, unitamente a certo Sig. **D**, sia avvenuta ad opera del cugino **C**;

quest'ultimo, infatti, ha riconosciuto di essersi, sostituito al ricorrente, con falso documento di identità, anche nella cessione di quote di altra società, s.r.l. **E**, eseguita avanti al Not. Sperandeo di Azzano Decimo (PN), come risulta dagli accertamenti della Guardia di Finanza, Gruppo di Pordenone, datati 20.2.2012, che hanno dato luogo a procedimento penale né confronti di **C** in sede penale il **C** ha confermato di essersi appropriato delle generalità del cugino, attraverso una falsa patente di guida, circostanza accertata dalla polizia locale (doc. 2-10);

per quanto detto sopra, è quindi verosimile la sostituzione di **C** alla persona di **A** nella costituzione della s.r.l. **B**, con sede in

rilevata la sussistenza del "periculum in mora" per gli effetti che la falsa costituzione della società in cui compare il ricorrente può provocare, non solo nella sfera giuridica di **A** ma anche verso i terzi e il mercato in generale, nonostante il ricorrente si sia già attivato al riguardo (doc. 18);

rilevato che analoga procedura intentata avanti al Tribunale di Pordenone in merito alla falsa cessione al ricorrente delle quote della s.r.l. **E** è sfociata nell'ordine di iscrizione del provvedimento emesso ex art. 700 c.p.c. presso il Registro delle Imprese, e che ad analogo risultato deve giungere il presente procedimento;

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso proposto da **A** contro **C** ordina alla Camera di Commercio di Venezia di annotare nel Registro delle Imprese il presente provvedimento a margine dell'annotazione contenuta a pagina 5 di 7 della visura camerale relativa alla s.r.l. **B**, laddove si indica il Sig. **A** tra i soci.

Condanna **C** a rifondere al ricorrente le spese processuali, che liquida in complessivi € 2.500,00, di cui € 700,00 per spese ed € 1.800,00 per compenso.

Venezia, 23.4.2013.

Manuela Jain

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
23 APR 2013
DI C. Ulat IL CA. S. U. U. U.